

Archivio selezionato: Sentenze Tribunale

Autorità: Tribunale S.Maria Capua V. sez. IV

Data: 04/04/2016

n.

Classificazioni: COMUNIONE E CONDOMINIO - Condominio negli edifici - - amministratore, attribuzioni e provvedimenti

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - IV Sezione Civile (già Sezione Distaccata di Caserta), nella persona del giudice monocratico dott.ssa Paola Mastroianni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero --- del R.G.A.C. dell'anno 2005, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.---- 2005 e vertente

TRA

-----app.ta e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.----

OPPONENTE

E

----- app.to e difeso dall'avv. ----- giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dep il 20.9.2011

OPPOSTO

NONCHÉ

Condominio ----- in persona dell'amministratore p.t.. rapp.to e difeso , giusta procura in calce alla copia notifica dell'atto di chiamata in causa, dall'avv. -----

CHIAMATO IN CAUSA

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rileva il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

Con il decreto in questa sede opposto è stato ingiunto a ----- il pagamento, in favore di -----, della somma di E 18.691,64, oltre interessi convenzionali nella misura del 10%, a titolo di anticipazioni effettuate dall'odierno opposto nel corso della gestione amministrativa del Condominio -----, del quale il medesimo è stato amministratore fino al 24.2.1993.

In seno al ricorso monitorio l'odierno opposto ha dedotto: che l'assemblea, nella riunione del 24.2.1993, con la presenza di sette condomini su otto, aveva approvato i rendiconti di gestione, i piani di ripartizione delle spese e la situazione del condominio fino al 12.2.1993, riconoscendo il credito di esso opposto nell'importo di £ 31.992.069, oltre interessi nella misura del due per cento mensile; che a seguito di rinuncia al mandato, esso opposto aveva ricevuto dalla ----- copia del verbale dell'assemblea del 1.3.1993, richiesta da otto condomini, i quali, all'unanimità, avevano ribadito il credito detto di esso opposto nella misura di £ 31.992.069, oltre interessi pari al 10% a decorrere dal 24.2.1993 fino al saldo; che nella detta riunione l'assemblea aveva riconosciuto le anticipazioni effettuate da esso opposto all'avv. , legale incaricato dal Condominio, pari a £ 3.700.000 nonché il rimborso spese amministrative pari a £ 500.000, il tutto per ulteriori £

4.200.000; che in proprio e anche su incarico dei condomini con funzione di presidente dell'assemblea del 1.3.93 la ---- aveva rilasciato in favore di esso opposto, quale mandataria del Condomino, dichiarazione contenente il riconoscimento del debito del medesimo Condominio per la complessiva somma di £ 31.992.069 nonché la maggiorazione degli interessi moratori convenzionali nella misura del 10% annuo, sulle somme eventualmente non versate a decorrere dal 24.2.1993 fino al saldo; che la ----- non aveva compulsato i condomini ad assolvere l'obbligazione né i condomini avevano provveduto al pagamento del detto debito. Sulla scorta di tali presupposti, il ----- ha chiesto di ingiungere alla -----, nella qualità di mandataria del Condominio, il pagamento della somma di E 18.691,64, oltre interessi convenzionali nella misura del 10%, a titolo di anticipazioni effettuate dall'odierno opposto.

L'odierna opponente ha, in via preliminare, disconosciuto, la presunta dichiarazione di debito per non aver mai firmato la stessa; ha eccepito la prescrizione del credito vantato essendo decorso il termine triennale; ha eccepito la carenza di legittimazione passiva siccome essa opponente non era più condomina a far data dal 10.09.2011, allorquando con atto per notar ----- registrato in data 17.9.2001, aveva venduto il proprio bene a ----- e a ----- ha dedotto che nulla doveva al -- ----- siccome per il periodo in cui lo stesso aveva amministrato il Condominio, aveva sempre riscosso le quote condominiali richieste.

Tanto premesso, parte odierna opposta agisce al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute nell'interesse del Condominio nell'esercizio delle funzioni di amministratore di quest'ultimo.

Ora, secondo costante orientamento della Suprema Corte, l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (cfr. Cassazione civile sez. II 20 agosto 2014 n. 18084; Cassazione civile sez. VI 16 aprile 2012 n. 5984; Cassazione civile sez. II 27 gennaio 2012 n. 1224; Cassazione civile sez. II 27 giugno 2011 n. 14197).

Ora, al fascicolo di parte opposta è allegata delibera condominiale del 24.2.1993, il cui ordine del giorno n. 2 ha ad oggetto il rendiconto di gestione fino al 12.2.1993 con piani di ripartizione e saldi dovuti al ----- per le anticipazioni effettuate durante la gestione amministrativa fino al 12.2.1993; in seno a detta delibera si legge <<...dopo ampia discussione e dopo i chiarimenti .. l'assemblea all'unanimità approva i rendiconti di gestione, piani di riparto e situazione patrimoniale come presentata dal ----- fino al marzo 1993, allegando il tutto al presente verbale nel quale in riepilogo si riconosce il credito vantato per complessivi £ 31.992.069, oltre interessi dovuti dai singoli condomini dalle singole scadenze al saldo nella misura stabilita del 2 per cento annuale.... Si delibera e si approva compresi gli allegati.>>. Allegato a tale verbale vi è l'estratto conto al marzo 1993 - chiusura gestione ----- contenente l'elenco dei singoli condomini e gli importi dovuti da quest'ultimi per ciascuno rendiconto annuale, per la somma complessiva detta di £ 31.992.069. È, poi, allegata al fascicolo di parte opposta la successiva delibera assembleare del 1.3.1993, con la quale, dopo aver richiamato la delibera del 24.2.1993 e trascritto l'elenco dei condomini con indicazione degli importi dovuti dagli stessi, all'unanimità riconosce nuovamente il credito del ----- per le anticipazioni effettuate per l'anzidetto importo di £ 31.992.069; con la medesima delibera l'assemblea riconosce <<una maggiorazione del 10% annuo>> nonché le anticipazioni del ----- a titolo di spese legali per l'importo di £ 3.700.000 e a titolo di rimborso spese per l'importo di £ 500.00, per un totale

di £ 4.200.000, deliberando che "detta somma verrà versata al ----- appena il nuovo amministratore effettuerà i riparti tra i condomini>>; ancora in seno alla detta delibera si legge <<dopo ampia discussione la ----- in proprio e quale presidente dell'assemblea sottoscrive la dichiarazione di debito in favore del ----- come deliberato in £ 31.992.069 + £ 4.200.000...>>;

Ebbene, l'assemblea dei condomini ha approvato il rendiconto presentato dal ----- e le dette delibere non risultano impugnate - per quanto emerge dalle allegazioni delle parti. Ebbene, il rendiconto approvato dall'assemblea dei condomini, non successivamente impugnato, rende incontestabile la registrazione tra i debiti di bilancio della voce relativa alle somme eventualmente indicate a titolo di restituzione delle anticipazioni eseguite dall'amministratore del condominio (cfr. Tribunale Bari 1334/2011).

A tale conclusione si perviene in virtù delle seguenti considerazioni di diritto. L'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore rientrano tra le attribuzioni dell'assemblea dei condomini, le cui deliberazioni se non impugnate tempestivamente, con riguardo a pretesi vizi che ne causino l'annullabilità, sono obbligatorie per tutti i condomini, con la conseguenza che il condomino dissenziente non può, in mancanza di formale impugnazione a termini dell'art. 1137 c.c. - alla quale non può essere equiparata una contestazione scritta - sottrarsi al pagamento di quanto da lui dovuto in base alla rendiconto approvato. Anche, però, nel rapporto tra il condominio e l'amministratore, la delibera assembleare di approvazione del rendiconto, che non sia stata tempestivamente impugnata per vizi che ne possano determinare l'annullamento, o che non sia addirittura nulla, rende incontestabile il rendiconto stesso, per modo che eventuali crediti da questo risultanti in favore dell'amministratore (per anticipazioni e/o compensi oppure ad altro titolo ancora) non possano essere più messi in discussione dal condominio una volta che vi sia stata una valida approvazione. Infatti, l'obbligo di rendiconto trova fondamento nella circostanza che un soggetto svolga attività di gestione di affari altrui, e ha perciò la funzione di informare di ciò che è stato compiuto il soggetto nel cui interesse è stata svolta l'attività, per consentirgli di far valere i propri diritti che da essa nascono. È perciò del tutto logico che, quando siano previsti dei termini per eventuali contestazioni rispetto al rendiconto oppure questo sia espressamente approvato dal diretto interessato, il rendiconto così approvato o che debba darsi per approvato (per inutile decorso dei cennati termini) renda incontestabili le somme che da esso risultino dovute in favore dell'una o dell'altra parte (cfr. in termini riassuntivi l'art. 263, comma 2, c.p.ca circa gli effetti dell'accettazione espressa del conto), salvi ovviamente i casi in cui la legge consenta di contestare il rendiconto (cfr. ancora sempre in termini riassuntivi gli artt. 264 e 266 c.p.c.). È insito, infatti, nella logica dei rapporti bilaterali in cui è previsto l'obbligo di rendiconto, rapporti sovente di natura privatistica e più specificamente contrattuale, che si tenda a raggiungere il risultato della certezza circa le reciproche poste di dare ed avere tra le parti, onde tali aspetti non rimangano indefinitamente pendenti e controvertibili, e tale certezza ben può essere assicurata dall'espressa approvazione (oppure dalla mancata disapprovazione entro termini eventualmente previsti) da parte di chi avrebbe avuto interesse a contestare il conto reso da colui il quale ha svolto l'attività per suo conto.

Ebbene, i detti rendiconti di gestione, redatti dal ----- sono stati comunque approvati dall'assemblea dei condomini, rendendo perciò incontestabile tra le attuali parti in causa la registrazione tra i debiti del Condominio della voce relativa alla somma indicata a titolo di restituzione delle anticipazioni eseguite dall'amministratore. Né hanno rilevanza le ragioni che indussero i condomini a tale approvazione, in quanto gli stessi erano liberi di non approvare i ridetti rendiconti.

Va aggiunto che il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare

il suo assunto (cfr. Cass. Sez. 2, 13 ottobre 1999, n. 11526; Cassazione civile sez. VI 12/08/2015 n. 16774).

D'altronde, secondo l'orientamento prevalente, ove non sia redatto da un notaio, il verbale dell'assemblea condominiale ha valore di semplice scrittura privata, per vincere le cui risultanze non occorre la querela di falso bensì qualsiasi mezzo di prova (cfr. Tribunale Padova, sez. I, 15/09/2006, n. 1955; Cassazione penale sez. V 20 novembre 1986).

Va precisato che l'anzidetta documentazione pur prodotta in copia su citata non è stata oggetto di disconoscimento rituale in seno all'atto introduttivo. Ed invero, posto che secondo orientamento pacifico, il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere chiaro, circostanziato, esplicito, oltre che tempestivo (cfr. Cassazione civile sez. VI 01 luglio 2014 n. 14893), la sola deduzione di parte opponente secondo cui il ----- ha depositato una serie di copie fotostatiche con contestuale richiesta di disporre il deposito degli originali, non concretizza il disconoscimento rituale su indicato.

L'opposto ha agito nei confronti della ----- chiedendo alla stessa l'intero importo dovuto da tutti i condomini a titolo di anticipazione nei confronti del medesimo sulla scorta della dichiarazione di debito resa dalla stessa ed allegata al fascicolo della fase monitoria di parte opposta - anche in originale. Tale dichiarazione recita: <<.....in proprio quale condomino e nella qualità di Presidente dell'assemblea del condominio ... e a tanto incaricata nella riunione del 1/3/93, con la presente e a tutti gli effetti, rilascio la seguente dichiarazione di debito in favore del -----
PREMESSO: 1) che il Condominio.... nella riunione del 24.2.93, con la presenza di sette condomini su otto ha deliberato ed approvato i rendiconti di gestione fino al 12/2/1993 con i piani di ripartizione e la situazione patrimoniale; riconoscendo il credito in favore del -----, per anticipazioni effettuate durante la gestione amministrativa in £ 31.992.069....") che per invito fatto dagli otto condomini, in data 1/3/93 si è riunita l'assemblea che ha deliberato all'unanimitàriconoscendo il credito del ----- nei confronti del Condominio in £ 31.992.069 e distintamente nei confronti dei Condomini:....3) che nella detta riunione si sono riconosciuti ulteriori versamenti fatti dal ----- ma non riportati nei rendiconti di gestione, per £ 4.200.000Pertanto, con la presente e a tutti gli effetti, avendo l'assemblea riconosciuto il credito vantato dal ----- in £ 31.992.069..... la detta somma, così come dichiarato da tutti i Condomini, sarà versata a breve termine nelle mani del ----- mentre la somma di £ 4.200.000.... saranno rimborsate e materialmente consegnata la somma di £ 4.200.000 al ----- appena il nuovo amministratore provvederà alla ripartizione ed all'incasso delle somme dai singoli condomini. Avendo il Condominio.... riconosciuto il credito complessivo di £ 36.192.069 in favore del -----, sulle somme non versate è dovuto un interesse del dieci per cento dal 01/03/1993....>>

Ora, dal tenore letterale dell'anzidetta dichiarazione, così come dal verbale del 1.3.1993, non emerge che la ----- abbia assunto l'obbligo di corrispondere al ----- la somma complessiva risultante dal detto rendiconto approvato, comprensiva degli importi dovuti da tutti i condomini; un tale mandato non si evince affatto dal verbale del 1.3.1993 né dalla dichiarazione detta, la quale discorre esclusivamente di riconoscimento di debito, il quale di per sé non muta il soggetto obbligato originariamente alla corresponsione della somma. Posto che nella specie non ricorre senz'altro un'espromissione, difettando l'intervento spontaneo per il pagamento del debito altrui alla luce del chiaro riferimento all'incarico che avrebbe ricevuto la ----- dal Condominio, non è ravvisabile tantomeno una delegazione di pagamento, non rinvenendosi nei detti documenti l'assunzione di obbligo di pagamento della detta somma complessiva da parte della ----- nei confronti del ----- Né infine il credito in questione scaturisce da un contratto stipulato dalla ----- virtù di incarico ricevuto dal Condominio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ----- non è legittimato a richiedere l'intero credito di £ 36.192.069 nei confronti della ----- bensì il solo importo sulla stessa gravante per causale per cui è causa, quale risultante dall'estratto conto già approvato nel corso della delibera del 24.2.1993, di £ 2.396.321, pari ad E 1.237,60.

Le dette considerazioni assorbono ogni questione relativa al disconoscimento iniziale della detta scrittura e della querela di falso proposta nel corso del giudizio.

Va precisato che l'amministratore cessato dall'incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall'espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all'amministratore, mandatario, le anticipazioni da questo fatte nell'esecuzione dell'incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l'anticipazione e per effetto di essa e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali (cfr. in tal senso, Cass. civile, sez. II, 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. civile, sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530; Cass. civile 24 marzo 1981 n. 1720; Tribunale Torino, sez. III, 30/10/2006, n. 6957; Corte appello Torino, 26/06/2003). Non può, invece, essere riconosciuto a parte opposta l'ulteriore importo di £ 4.200.00, tantomeno pro quota; ed invero, nella delibera del 1.3.1993 si legge &&detta somma verrà versata al ---- appena il nuovo amministratore effettuerà i riparti tra i condomini&&, così come nella dichiarazione di debito detta, sulla scorta della quale chiede il pagamento l'opposto, si legge &&mentre la somma di £ 4.200.000.... saranno rimborsate e materialmente consegnata la somma di £ 4.200.000 al ----- i appena il nuovo amministratore provvederà alla ripartizione ed all'incasso delle somme dai singoli condomini.....&&.

Sia la delibera del 1.3.1993 che la dichiarazione di debito condizionano il versamento al ----- della somma di £ 4.200.000 alla avvenuta ripartizione tra i condomini e la dichiarazione di debito anche all'avvenuto incasso delle somme dovute dai medesimi condomini; pertanto, sia la ripartizione che l'incasso vanno qualificati, a parere del Tribunale, quali condizioni sospensive, del cui avveramento nulla ha dedotto parte opposta. Ebbene, secondo pacifico orientamento, il mancato avveramento di condizione sospensiva concreta non un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, che deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (cfr. Cass. 17474/2014; 15375/2010). Alla luce di tali coordinate interpretative e della carenza di allegazione, prova, poi, quantomeno, dell'avvenuta ripartizione dell'anzidetta somma di £ 4.200.00, null'altro va riconosciuto al -----

Venendo alle eccezioni sollevate dal ----- priva di fondamento è quella relativa all'eccezione prescrizione del credito vantato dall'opposto sul presupposto che è decorso il termine triennale. Trattasi nella specie di prescrizione presuntiva, la quale va rigettata alla luce delle complessive contestazioni di parte opponente. Ed invero, l'art. 2959 c.c. impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'obbligazione laddove sia stato ammesso, sia pure implicitamente negli atti difensivi, che essa non è stata estinta, come nel caso di specie in cui l'opponente sostanzialmente fonda la sua tesi sulla propria carenza di legittimazione passiva (cfr. Tribunale Salerno, sez. II, 21/11/2014, n. 5550; Cassazione civile sez. I, 02 ottobre 2009 n. 21107; Cassazione civile sez. II 18 maggio 2001 n. 6850).

Va aggiunto che nell'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi compresa anche l'eccezione di prescrizione estintiva, stante l'incompatibilità dei due istituti che si fondano il primo su una presunzione di pagamento ed il secondo sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione.

In ogni caso, va osservato che secondo orientamento della Suprema Corte, il credito per somme di denaro anticipate nell'interesse del Condominio non è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., dovendosi ricondurre la relativa "causa petendi", nell'art. 1720 primo comma c.c. con conseguente applicazione della prescrizione decennale, non trattandosi di una obbligazione periodica; né può giungersi a conclusioni diverse per il fatto che tale credito

generalmente sia portato a conoscenza dei condomini in sede di presentazione del rendiconto, posto che una simile circostanza non attiene alla natura dell'obbligazione, ma soltanto alle modalità di accertamento e di liquidazione del eredito stesso (cfr. Cassazione civile, sez. II, 04/10/2005, n. 19348).

È appena il caso di osservare, che al fascicolo della fase monitoria di parte opposta, sono allegati atti interrottivi del 12.6.1997 e dell'anno 2002, mentre il decreto opposto è stato notificato nel mese di luglio del 2005. Parimenti, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva - rectius di difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio -, sollevata dalla -----

Al riguardo è sufficiente osservare che in virtù del disposto di cui all'art. disp. att. c.c., comma 2,, applicabile razione temporis, l'acquirente di un'unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui; pertanto, alcun dubbio sussiste sulla persistenza dell'obbligo della ----- di corrispondere la quota sulla stessa gravante dei debiti contratti dal Condominio nei confronti dell'ex amministratore, pur a seguito della vendita dell'immobile ubicato nel medesimo Condominio. D'altronde, va ribadito che l'obbligazione restitutoria a carico dei singoli condomini nasce nel momento stesso in cui avviene l'anticipazione legittima e tale anticipazione, alla stregua delle prospettazioni delle parti e dei documenti versati in atti, risale al tempo in cui la era ancora proprietaria dell'immobile de quo. Quanto alla chiamata in causa del Condominio avanzata dalla ----- (e autorizzata dal giudice precedente titolare del procedimento), al fine di essere malleata dal credito vantato dal -----, in ossequio al principio processuale della ragione più liquida - deve, invero, ritenersi condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" ex artt. 24 e 111 Cost., è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass., SS.UU., n. 9936 del 2014), nella specie, la quaestio della legittimazione dell'amministratore a stare in giudizio in assenza di delibera autorizzativa -, le dette considerazioni sulla debenza da parte della ----- della sola somma di £ 2.396.321, pari ad E 1.237,60, quale quota a suo carico, comporta il rigetto delle domande avanzate nei confronti del terzo chiamato, con assorbimento delle deduzioni del terzo chiamato. Peraltro, parte opposta non ha esteso la domanda di cui al ricorso monitorio nei confronti del Condominio, come avrebbe dovuto fare, non avendo l'opponente chiamato in causa il Condominio al fine di ottenere la liberazione dalla pretesa dell'opposto (cfr. Cass. 23306/2014). Chiaramente tardive sono le richieste formulate al riguardo dalla parte opposta all'udienza di precisazione conclusioni.

L'accoglimento della richiesta formulata in via preliminare dal Condominio terzo chiamato in causa di rigetto delle domande formulate dall'opponente - sia pure per ragioni diverse - comporta l'assorbimento delle restanti deduzioni e domande formulate del medesimo Condominio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione è parzialmente fondata; essendo l'importo oggetto del decreto opposto maggiore rispetto a quello dovuto dall'opponente, il decreto medesimo va revocato e l'opponente condannata al pagamento del minor importo di £ 2.396.321, pari ad E 1.237,60, oltre interessi al tasso del 10% quale riconosciuto in seno al verbale assembleare del 1.3.1993 - dall'11.6.1997 - data di ricezione della prima richiesta di pagamento allegata al fascicolo di parte della fase monitoria - fino al saldo.

Stante la soccombenza parziale di parte opposta, va rigettata la domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dal , la quale esige la sussistenza del carattere totale e non parziale della soccombenza (cfr., fra le tante , Cassazione civile sez. II 14 dicembre 1992 n. 13181).

Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo della controversia induce a dichiarare le stesse compensate fra la ----- e parte opposta nella misura di 1/2, mentre il residuo - liquidato come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 - tenendo conto, quanto al valore della controversia, della somma attribuita alla parte vincitrice e non della somma domandata ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto, va posto a carico dell'opponente, in virtù del principio della soccombenza.

Le spese di giudizio, nel rapporto tra il Condominio ----- in persona dell'amministratore p.t.. e ---
-----, in ragione di una valutazione complessiva della vicenda sottesa alla presente controversia,
vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. 2 co. - catione temporis applicabile.

Diritto

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - IV Sezione Civile (già Sezione Distaccata di Caserta) -,
nella persona del giudice monocratico dr.ssa Paola Mastroianni, definitivamente pronunciando sulla
opposizione proposta da ----- nei confronti di ----- avverso il decreto ingiuntivo n., 2005,
emanato da questo Tribunale in data 22.6.2005 nonché sulla chiamata in causa del Condominio --
-----, in persona dell'amministratore p.t., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
provvede:

- a) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.--
-/2005;
- b) condanna l'opponente al pagamento, in favore di ----- dell'importo di £ -----, pari ad £ -----
oltre interessi al tasso del 10% dall'11.6.1997 al saldo;
- c) rigetta le restanti domande;
- d) rigetta la domanda da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da -----
--
- e) dichiara compensate fra ----- e parte opposta le spese del giudizio nei limiti di ½ e condanna
l'opponente, al pagamento, in favore di parte opposta, della residua quota, che liquida in E-----
per compenso, E ----- per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come
per legge;
- f) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra il Condominio ----- in persona
dell'amministratore p.t.. e

Così deciso in Caserta lì 4.4.2016

Depositata in Cancelleria il 04/04/2016

Note

Utente: MATTEO REZZONICO - www.iusexplorer.it - 08.09.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156